

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LA ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1972

Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo, sprovvisti del titolo specifico

ONOREVOLI SENATORI. — Nella precedente legislatura, in data 15 aprile 1971, presentammo il disegno di legge n. 1664, riguardante norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832.

A causa dello scioglimento anticipato del Parlamento, non essendo stato possibile affrontare la discussione, ripresentiamo il testo senza alcuna modifica.

Con la legge 19 ottobre 1970, n. 832, recante interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, si stabilì che per l'anno accademico 1970-71 gli istituti superiori di educazione fisica fossero autorizzati ad emettere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando speciale di concorso riservato a coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, avevano ottenuto l'incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, prestando servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969.

Con la ricordata legge n. 832, si è inteso offrire una possibilità di sistemazione a un considerevole gruppo di insegnanti, che ave-

vano prestato lodevole servizio. L'originario disegno di legge, nel corso della discussione parlamentare, era stato modificato da una serie di emendamenti, in seguito ai quali la definitiva impostazione del provvedimento ha finito per scostarsi non poco dagli intendimenti dei proponenti. Se si considera, ora, che non più di tremila docenti hanno potuto beneficiare delle disposizioni della legge medesima, mentre gli interessati al provvedimento sono non meno di settemila (pari al 38 per cento di tutti gli insegnanti di educazione fisica in servizio), non si può non riconoscere la necessità di un ulteriore provvedimento rivolto a promuovere la qualificazione di personale insegnante (in servizio spesso da oltre dieci anni), che senza demerito ha sopperito per tanto tempo alle esigenze del settore, in un periodo in cui gli ISEF, non sono stati in grado di soddisfare le crescenti richieste della scuola.

La legge 19 ottobre 1970, n. 832, non risolve affatto il problema per gli insegnanti specifici di educazione fisica inclusi nell'elenco provinciale, ma lo propone più grave e scottante. Difatti, in base all'articolo 1 di detta legge, possono partecipare ai corsi

di qualificazione solo coloro che nel 1968-69 abbiano insegnato con nomina del provveditore agli studi o del capo di istituto in una scuola statale. Di conseguenza, non pochi insegnanti anche con parecchi anni di servizio nelle scuole predette, ma che nel 1968-69 non hanno insegnato in una scuola statale; non hanno potuto partecipare ai corsi, mentre insegnanti che nel predetto anno insegnavano per la prima volta, però in una scuola statale, si sono trovati in una situazione di vantaggio.

La legge n. 832 del 1970 era nata per qualificare tutti gli insegnanti sforniti di titolo specifico ed inclusi nell'elenco provinciale, e non solo per coloro che, talora fortuitamente, per le particolari esigenze di una data provincia, si sono trovati ad insegnare per la prima volta nel 1968-69 in una scuola statale. Per rilevare ancora la situazione di grave disagio che si è venuta a determinare, non si può non evidenziare che quegli insegnanti, di cui alla più volte ricordata legge

n. 832, sono stati depennati dalla graduatoria provinciale per gli incarichi a tempo indeterminato.

D'altra parte non è in alcun modo giustificabile escludere dai corsi gli insegnanti in servizio nelle scuole legalmente riconosciute, se si considera che il servizio prestato in tali istituti è valido a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'immissione nei ruoli.

Tali le ragioni del presente disegno di legge, con il quale si dispone che ai corsi qualificanti, previsti dalla legge 19 ottobre 1970, n. 832, debbano essere ammessi tutti gli insegnanti di educazione fisica, che abbiano comunque insegnato per la durata di un anno scolastico, in scuole statali o legalmente riconosciute.

Al fine di eliminare la sperequazione, che si è venuta a determinare per l'applicazione della legge n. 832, il presentatore sottopone all'esame del Parlamento il presente disegno di legge sottolineandone l'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 19 ottobre 1970, n. 832, si applicano a tutto il personale insegnante di educazione fisica che, all'entrata in vigore della presente legge, abbia insegnato per la durata di un anno scolastico, in scuole statali o legalmente riconosciute.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad emettere, per l'anno accademico 1972-73, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando speciale, che preveda l'accertamento delle condizioni di idoneità fisica dei candidati anche mediante prove attitudinali, per il concorso riservato a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.